

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

-Gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

-Il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

a) Trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

b) Raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;

c) Verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;

d) Trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e) Conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

-Sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);

-Il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";

-L'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ANCI in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data 21/9/2005;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21/12/2005 è stato approvato il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari", pienamente conforme al suddetto schema tipo;

VISTI gli ulteriori pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali in data 29 dicembre 2005 e 10 maggio 2006;

DATO ATTO che gli enti locali, diversi da quelli di cui all'Allegato A) al parere del Garante del 29/12/2005, che in relazione alla specifica attività svolta intendano trattare i dati sensibili o giudiziari oggetto del parere stesso, possono adottare o integrare i propri atti regolamentari senza la necessità di sottoporli al preventivo parere del Garante, ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 2, del Codice, sempreché il trattamento previsto sia attinente e conforme alle indicazioni fornite con il parere stesso;

CONSIDERATO che i trattamenti di cui ai succitati pareri del garante per la protezione dei dati personali del 29/12/2005 e 10/05/2006 sono riferibili anche al Comune di Cattolica;

RITENUTO di dover integrare il "regolamento per il Trattamento dei dati sensibili e giudiziari" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21/12/2005, sopra richiamato;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune di Cattolica;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

VISTO il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 42 del medesimo;

Tutto ciò premesso,

Preso atto della relazione del Sindaco;

Con voti favorevoli n. 17 espressi in forma palese per alzata di mano dalla maggioranza più i consiglieri dell'opposizione (il consigliere Tonti di R.C., i consiglieri Antonioli ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno e i consiglieri Cimino e Pagnini di F.I.), essendosi astenuto il consigliere Carli di A.N.;

D E L I B E R A

1) - Di approvare le seguenti integrazioni al "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali;

a) Sostituire le parole "da 1 a 35", contenute nell'art. 2 del Regolamento, con le parole "da 1 a 41";

b) Aggiungere all'indice dei trattamenti quanto riportato nell'allegato A;

c) Aggiungere le n. 6 schede identificate con i progressivi 36,37,38,39,40 e 41 di cui allegato B;

2) - Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione;

3) - Di dare atto che il testo del "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari", così come integrato con il presente atto, è quello riportato nell'allegato C;

4) - Di pubblicare il regolamento in argomento all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Cattolica.

=====
DEL33677/ASD-DEL Deliberazione C.C. n. 78 del 14/12/2006 - pag. n.
=====